

REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1988****relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 748 tonnellate di zucchero bianco;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno preve-

dere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽⁶⁾; che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.